



---

PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI STATUTI  
DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI,  
DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

**Edizione 01/2012**

- 1. Principio comunitario**
- 2. Principio di legalità**
- 3. Principio di separazione dei poteri**
- 4. Principio di democrazia interna a base collettiva**
- 5. Principio di democrazia interna a base personale**
- 6. Principio assembleare**
- 7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali**
- 8. Principio di decadenza degli organi federali**
- 9. Principio di territorialità**
- 10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive**
- 11. Principio di trasparenza**
- 12. Principio di libera prestazione delle attività sportive**
- 13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche**
- 14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità**
- 15. Principio di giustizia sportiva**
- 16. Principio di etica sportiva**

## **1. Principio comunitario**

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono prevedere espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi C.O.N.I.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale.
2. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione negli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
3. I principi enunciati negli articoli successivi trovano applicazione, in quanto compatibili, agli statuti delle Associazioni Benemerite.
4. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali aventi natura di Ente Pubblico continuano ad essere disciplinati dai rispettivi ordinamenti di settore.

## **2. Principio di legalità**

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate:
  - a) devono recepire i principi enunciati negli artt. 5, comma 2 lett. b), 15 e 16 del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, senza prevedere alcuna limitazione al principio di democrazia interna, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, in particolare per quanto riguarda le procedure e le regole di voto delle assemblee elettive;
  - b) devono essere redatti conformemente alle norme contenute nello Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 36bis;
  - c) devono indicare l'organismo internazionale (C.I.O., Federazione Internazionale) al quale aderiscono;
  - d) devono espressamente prevedere l'adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I..
2. Gli statuti delle Associazioni Benemerite riconosciute dal C.O.N.I. ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b) e lett. c), del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, devono uniformare i propri contenuti a quelli dello Statuto del C.O.N.I., con particolare riguardo all'art. 30 ed ai Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. stesso.

### 3. Principio di separazione dei poteri

1. Sono organi primari delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio federale;
  - c) il Presidente federale;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate, in relazione alla complessità della propria organizzazione, possono prevedere organi ulteriori.
3. Gli Statuti devono prevedere:
  - a) Almeno 4 riunioni all'anno del Consiglio federale. Il numero dei componenti del Consiglio federale è fissato in dieci (in dodici per le Federazioni che hanno più di tremila società ed associazioni sportive affiliate) più il Presidente e gli eventuali membri di diritto in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito delle rispettive Federazioni sportive internazionali. Con deliberazione dell'Assemblea le Federazioni possono stabilire un numero inferiore. È consentito un numero superiore, fino a un massimo di venti componenti, per le Federazioni Sportive Nazionali con più di 7.000 società ed associazioni sportive affiliate".
  - b) Le funzioni ed i poteri che competono al Presidente ed al Consiglio federale (ed agli altri eventuali organi) in conformità ai principi ed ai criteri di seguito indicati. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Il Consiglio federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

c) Le funzioni esclusive dei suddetti organi previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente federale e/o dai Consigli di presidenza in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile.

4. Gli statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate pluridisciplinari possono prevedere la nomina o l'elezione di Consigli di settore, aventi funzioni consultive e tecnico-organizzative rispetto al Consiglio federale.

5. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere la costituzione di Consulte con la partecipazione dei Consiglieri federali e dei rappresentanti dell'organizzazione territoriale, presiedute dal Presidente federale.

6. Gli statuti devono prevedere la distinzione ed elencazione degli organi federali ed indicare la separazione tra i poteri di gestione sportiva e di gestione della giustizia federale.

7. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non deve estendersi agli organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale (in particolare organi di giustizia e Collegio dei revisori dei conti).

#### **4. Principio di democrazia interna a base collettiva**

##### 4.1. Voto di base

1. Hanno diritto ad un voto le associazioni e le società che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta, dovranno stabilire i requisiti minimi di partecipazione per il riconoscimento del diritto di voto. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.

#### 4.2. Voti plurimi

1. In aggiunta al voto di base, alle associazioni e società possono essere attribuiti voti plurimi, diretti a differenziare le società che abbiano svolto l'attività agonistica stabilita nei calendari federali che, per importanza e risultati, sia qualitativamente superiore e sia determinata in base a classifiche e graduatorie di rilevanza nazionale.
2. Sono esclusi voti plurimi legati al numero dei tesserati, anche se agonisti, alla sola partecipazione a gare e/o campionati, al solo numero delle gare organizzate, al possesso di attrezzature, di licenze, di patenti, ecc..
3. Il calcolo dei voti, da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto nel primo comma del presente articolo, dovrà risultare ben definito e non dovrà dare luogo a maggioranze precostituite.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate dovranno prevedere dei correttivi all'assegnazione dei voti plurimi al fine di eliminare la possibilità di preconstituire maggioranze assembleari.
5. I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

#### 4.3. Voti plurimi per l'organizzazione delle gare

1. Qualora l'organizzazione di gare nazionali ed internazionali rivesta particolare importanza nell'ambito di una Federazione o di una Disciplina Sportiva Associata, alle società ed alle associazioni che della detta organizzazione si occupano, purchè le stesse svolgano anche attività agonistica, possono essere riconosciuti voti plurimi in numero complessivamente non superiore al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto per la partecipazione all'attività sportiva stabilita dai programmi federali.
2. Eventuali casi particolari in ordine all'applicazione del principio enunciato al presente punto saranno esaminati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

### **5. Principio di democrazia interna a base personale**

#### 5.1. Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici e ufficiali di gara per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi direttivi nazionali

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la presenza di atleti e tecnici nei Consigli federali, in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il Consiglio stesso. La ripartizione della percentuale suddetta deve essere in misura proporzionale alla rappresentanza di entrambe le categorie nell'ambito del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
2. In assenza della figura del tecnico, la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.
3. Devono essere, altresì, assicurate forme di equa rappresentanza di atlete e di atleti.
4. Gli atleti ed i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività hanno diritto a voto nelle assemblee di categoria. In tale occasione e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
5. Gli statuti possono prevedere la presenza dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei Consigli federali.
6. La quota percentuale agli stessi riservata esula dal 30% assegnato ad atleti e tecnici.

#### 5.2. Elezione dei rappresentanti degli atleti nei consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti gli atleti maggiorenni in attività, sia dilettanti sia professionisti, tesserati tramite le società e le associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello statuto.

#### 5.3. Elezione dei rappresentanti dei tecnici nei consigli federali

I rappresentanti eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale secondo le modalità fissate nello statuto.

#### 5.4. Elezione facoltativa dei rappresentanti degli ufficiali di gara nei consigli federali

Gli ufficiali di gara maggiorenni eleggeranno i rispettivi rappresentanti nel Consiglio federale, ove previsto negli statuti federali, secondo le modalità stabilite negli statuti stessi.

#### 5.5. Attribuzione del diritto di voto ad atleti, tecnici ed ufficiali di gara per l'elezione di organi direttivi diversi dal consiglio federale

Gli statuti stabiliscono criteri e modalità della partecipazione dei rappresentanti di tutti gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, sia dilettanti che professionisti, tesserati per le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate ed, eventualmente, degli ufficiali di gara, alle assemblee per l'elezione del Presidente federale e degli altri organi federali.

#### 5.6. Espressione del voto

1. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici (e, ove previsti, degli ufficiali di gara) è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.
2. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici e, ove previsti, degli ufficiali di gara, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

### **6. Principio assembleare**

#### 6.1. Assemblea ordinaria elettiva

1. Entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi devono essere svolte le Assemblee ordinarie elettive delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate; le Federazioni che partecipano ai Giochi Olimpici Invernali provvedono alla convocazione ed allo svolgimento dell'Assemblea elettiva entro tre mesi dalla chiusura dei Giochi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. Qualora l'Assemblea di primo grado comporti un'elevata partecipazione di affiliati e tesserati con conseguenti gravosi oneri finanziari e/o palesi difficoltà organizzative, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ai sensi dell'art. 22, comma 4 dello Statuto del C.O.N.I., possono prevedere assemblee di secondo grado formate da delegati eletti a livello territoriale, ovvero, ove esistenti, da assemblee di settore o di Lega.
3. In tale ipotesi si deve provvedere all'elezione sia dei delegati all'Assemblea nazionale, sia degli eventuali supplenti. Il computo dell'anzianità di affiliazione deve fare riferimento alle assemblee ove vengono eletti i delegati medesimi.
4. Nelle sole Assemblee elettive, qualunque sia il sistema di voto prescelto (singolo o plurimo), gli statuti devono prevedere un quorum costitutivo in

seconda convocazione tale, comunque, da garantire l'ampia partecipazione degli aventi diritto a voto.

## 6.2. Assemblee straordinarie

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
  - a) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale, se il sistema è quello del voto plurimo;
  - b) dalla metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto, se il sistema è quello del voto singolo;
  - c) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio federale;
  - d) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
2. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate strutturate in settori o leghe, oltre alle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), e d) del precedente punto 1., possono inoltre prevedere che, per la validità della richiesta, sia necessaria, una specifica istanza in tal senso:
  - da parte di un numero minimo di società appartenenti ad ognuno di detti settori o leghe.

## 6.3 Cause di esclusione dalla partecipazione assembleare

1. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.
2. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono espressamente indicare le sanzioni di squalifica o inibizione che escludono la partecipazione alle Assemblee.

## 6.4. Deleghe tra società ed associazioni

1. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee nazionali di 1°

grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o alla medesima Lega o Settore o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
  - 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
  - 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
  - 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
  - 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
  - 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
  - 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
  - 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
  - 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
  - 20, fino a 10.000 associazioni e società votanti;
  - 40, oltre 10.000 associazioni e società votanti.
2. I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
3. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:
- 1, oltre le 20 associazioni e società votanti;
  - 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
  - 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
  - 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;
  - 5, oltre le 400 associazioni e società votanti;
  - 6, oltre le 800 associazioni e società votanti.
4. I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
5. Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 10 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.
6. I Presidenti dei Comitati provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee provinciali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

#### 6.5. Commissione verifica poteri e Commissione scrutinio nelle assemblee

Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione verifica poteri ed i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

## **7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali**

### 7.1. Elettività delle cariche

1. Il Presidente, il Consiglio federale, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed i Consigli regionali e provinciali, ove costituiti, devono essere sempre elettivi.
2. I requisiti relativi all'elettorato passivo dei componenti degli organi elettivi e di nomina devono corrispondere a quanto contemplato nel successivo art. 7.4.
3. Gli statuti federali non possono stabilire limiti o riserve di voti volte a limitare l'eleggibilità alla carica federale del candidato in possesso dei requisiti previsti secondo le indicazioni di cui all'art. 7.4.
4. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.
5. Ad eccezione di quanto previsto con riferimento all'elezione del Presidente federale, risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero dei voti come stabilito nei singoli statuti.
6. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nello statuto la sottoscrizione delle candidature da parte di un numero minimo di associazioni e società affiliate con diritto di voto.

### 7.2. Elezione del Presidente federale

1. Il Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 4, del D. Lgs. n. 15/2004, qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

### 7.3. Necessità della conoscenza anticipata delle candidature rispetto alla data stabilita per l'Assemblea

Gli statuti devono prevedere che, per concorrere a cariche elettive, dovrà essere posta formale candidatura nei termini stabiliti dalla Federazione e dalla Disciplina Sportiva Associata, con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione dell'Assemblea.

#### 7.4. Requisiti per rivestire cariche

1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.
2. Gli statuti stabiliscono i requisiti specifici per l'eleggibilità degli atleti, dei tecnici ed eventualmente degli ufficiali di gara nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
3. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti gli atleti che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, secondo quanto indicato dall'art. 16 del D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, da individuarsi specificatamente nei singoli statuti a cura delle rispettive Federazioni e Discipline Sportive Associate.
4. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
5. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e alla Disciplina Sportiva Associata.
6. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione o della Disciplina Sportiva Associata nell'ambito della quale viene presentata la candidatura.
7. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

#### 7.5. Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.
2. Gli statuti federali possono prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari

cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

#### 7.6. Incompatibilità tra le cariche

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.
2. Le cariche di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della stessa Federazione e Disciplina Sportiva Associata.
3. Le cariche di Presidente e di Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
4. Le Federazioni e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti ulteriori incompatibilità e, in particolare, quella fra arbitro e tecnico.
5. Nel caso di incompatibilità tra cariche gli statuti devono prevedere un limitato termine per l'opzione o la conseguente decadenza dall'ultima carica assunta.

#### **8. Principio di decadenza degli organi federali**

1. Gli statuti devono contemplare tutti i casi di decadenza degli organi e le modalità per procedere al rinnovo delle cariche.
2. Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
3. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
4. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.
5. La *prorogatio* va limitata nel tempo. In ogni caso, entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, devono essere ricostituiti gli organi decaduti. Il principio generale della *prorogatio* è volto a garantire un sia pur minimo funzionamento degli organi nel periodo intercorrente tra la decadenza degli stessi e l'immissione dei nuovi, ragione per la quale in regime di *prorogatio* la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

6. Le seguenti fattispecie devono essere disciplinate come per ciascuna specificato:

a) impedimento temporaneo o definitivo del Presidente:

- impedimento temporaneo: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente, così come individuato dai singoli statuti;
- impedimento definitivo: decadenza immediata del Consiglio federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria;

b) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale. Quest'ultimo resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di dimissioni o di decadenza di membri di organi elettivi in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, gli statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purchè questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

## **9. Principio di territorialità**

1. In ogni Regione vengono istituiti i Comitati regionali in presenza di almeno dieci associazioni e società affiliate con diritto di voto presenti nella Regione stessa; tale numero è individuato nei singoli statuti in base alle realtà territoriali di ciascuna Federazione e Disciplina Sportiva Associata.
2. Qualora in una Regione, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, non sia possibile addivenire alla costituzione del Comitato, il Consiglio federale provvede alla nomina del Delegato.

3. I Comitati provinciali possono essere istituiti ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio.
4. In alternativa ai Comitati provinciali possono essere istituiti, se previsti negli statuti, i Delegati provinciali nominati dal Consiglio federale o dal Consiglio regionale.
5. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
6. I Consigli direttivi dei Comitati territoriali devono essere costituiti da almeno cinque componenti.
7. I Comitati possono avere autonomia amministrativa e contabile, nei limiti e con le modalità stabilite dagli statuti. In ogni caso sono sottoposti alla vigilanza delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate, che ne approvano gli eventuali bilanci e possono intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento. Gli statuti possono prevedere la nomina di un Revisore contabile territoriale.

#### **10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive**

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le società e le associazioni sportive affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle società o associazioni sportive che vi aderiscono.
2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della Federazione Sportiva che provvede al riconoscimento.
3. Le società professionistiche e le società dilettantistiche devono costituire associazioni separate; possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di campionato.
4. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.
5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.
6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione che procede al riconoscimento, sono soggetti alla giustizia sportiva federale.
7. La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione può essere rimessa ad apposita

convenzione, stipulata tra la Lega e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.

8. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione, è di competenza del Consiglio federale.
9. Le Federazioni possono affidare alle Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della Federazione stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

#### **11. Principio di trasparenza**

1. Gli statuti devono prevedere che il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., siano redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali.
2. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del C.O.N.I., devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, oppure pubblicizzati per il tramite del sito federale.
3. Ove le Federazioni e le Discipline sportive associate costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
5. I membri del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita anche il controllo contabile.

#### **12. Principio di libera prestazione delle attività sportive**

1. Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.
2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive.

3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.  
Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

### **13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche**

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n.15/04.
2. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni.
3. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.
4. Per rendere possibili i controlli ed i conseguenti provvedimenti, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di deliberazioni relative ai criteri ed alle modalità dei controlli sulle società professionistiche di cui all'art. 5, lett. e) bis, del D. Lgs. n. 15/04 ed all'art. 6 dello Statuto del C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligate per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il C.O.N.I. e gli organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, sempre che non esista uno specifico divieto di legge.

### **14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità**

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete madri

in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

2. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

## **15. Principio di giustizia sportiva**

### 15. 1. Termini per l'esercizio dell'azione innanzi agli organi di giustizia sportiva

1. I provvedimenti che incidono direttamente o indirettamente sullo svolgimento dei campionati o di altre competizioni ufficiali devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia federale, a pena di decadenza, al massimo entro dieci giorni.
2. I provvedimenti che incidono esclusivamente sullo status o sui diritti del singolo tesserato o ente affiliato devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia federale, a pena di decadenza, al massimo entro trenta giorni.
3. I termini per il ricorso contro i provvedimenti federali decorrono dalla loro pubblicazione sul sito web federale, che equivale a piena conoscenza legale degli stessi a tutti gli effetti. Ferma restando l'opportunità che tutte le Federazioni e le Discipline sportive associate provvedano in tempi brevi alla pubblicazione dei suddetti provvedimenti sul sito web federale, in mancanza, i termini decorrono dalla notifica del provvedimento nei confronti del soggetto interessato.
4. Le attività di indagine della procura federale devono concludersi con la richiesta di avvio del processo disciplinare o l'archiviazione entro novanta giorni dalla ricezione della notizia criminis e comunque non oltre un anno dall'evento, salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.
5. Non è annullabile il provvedimento federale adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

### 15. 2. Riduzione dei termini e dei gradi della giustizia sportiva

1. Al fine di assicurare la massima celerità della giustizia sportiva, la durata del processo sportivo, di qualsiasi tipo e grado, non può essere superiore a trenta giorni, dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.

2. L'appello nei confronti della decisione dell'organo di giustizia di primo grado deve essere presentato al massimo entro sette giorni dalla data della pubblicazione della stessa e della relativa motivazione.
3. L'appello può essere presentato alternativamente di fronte agli organi di secondo grado della giustizia sportiva federale oppure di fronte agli organi del sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport istituito presso il Coni.
4. In ogni caso, i gradi della giustizia sportiva complessivamente intesa non possono essere superiori a due.
5. Qualora l'Alta Corte o il Tribunale declini la sua giurisdizione, il ricorrente ha diritto di ripresentare il ricorso agli organi di giustizia federale di secondo grado o all'organo del sistema di giustizia e di arbitrato del Coni eventualmente competente, nel rispetto dei termini di cui al comma 2, decorrenti dalla pubblicazione della decisione.

#### 15. 3. Effetti della decisione di giustizia sportiva

1. Qualsiasi decisione del giudice sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.
2. Spetta esclusivamente al Consiglio federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, deliberare l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un campionato di una o più società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte del giudice.

#### 15. 4. Revisione del giudicato sportivo

1. La revisione del giudicato sportivo può essere chiesta soltanto laddove emergano fatti nuovi decisivi o questi siano accertati da una sentenza emessa da un giudice dell'ordinamento statale. La revisione può essere chiesta entro trenta giorni dalla scoperta dei fatti nuovi decisivi e comunque non oltre un anno dalla formazione del giudicato sportivo. La revisione può essere altresì richiesta a seguito dell'accertamento di fatti nuovi decisivi accertati da una sentenza emessa da un giudice dell'ordinamento statale entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
2. Il processo di revisione può avere ad oggetto unicamente la qualificazione giuridica del comportamento di tesserati e affiliati e l'irrogazione delle relative sanzioni.
3. Esula dall'oggetto del processo di revisione ogni provvedimento eventualmente adottato dal Consiglio federale per ragioni di merito sportivo in esito all'irrogazione di una sanzione poi annullata in sede di revisione. Tale

provvedimento, ove risulti illegittimo, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse federale, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dal Consiglio federale.

4. L'emersione di fatti nuovi decisivi accertati da una sentenza emessa da un giudice dell'ordinamento statale può giustificare, negli stessi termini previsti nel comma 1, la riapertura di procedimento disciplinare. In tal caso, il termine finale di cui all'art. 15. 1, comma 4, è raddoppiato.

#### 15. 5. Limitazione e assicurazione del rischio federale

1. Le società affiliate, stipulando apposita clausola compromissoria, devolvono al giudizio arbitrale innanzi al sistema di risoluzione delle controversie sportive istituito presso il Coni la cognizione delle eventuali azioni risarcitorie contro la Federazione, accettando altresì la determinazione convenzionale dell'ammontare massimo di tale risarcimento fissata, a titolo di clausola penale, dal Consiglio federale.

2. Il Consiglio federale determina all'inizio di ciascuna stagione sportiva l'entità del contributo che ogni società affiliata può essere tenuta a versare alla Federazione al fine di costituire un fondo di garanzia idoneo alla copertura degli eventuali oneri risarcitori posti a carico della stessa e/o del pagamento della relativa polizza assicurativa, ove anche una soltanto delle società affiliate non accetti la clausola compromissoria di cui al comma 1.

#### 15. 6. Indipendenza dei giudici sportivi

1. I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.
2. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali e svolgere le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza.
3. I giudici sportivi sono scelti, a seguito di candidature pubbliche, tra soggetti in possesso della laurea in materie giuridiche o, comunque, di adeguata professionalità, anche tra soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali od alle Discipline Sportive Associate.
4. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti gli organi d'appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
5. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

6. I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
7. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
8. I giudici di primo grado possono essere monocratici; quelli dei successivi gradi sono di regola collegiali.
9. I giudici delle giurisdizioni superiori aventi competenza in materia di sport professionistici possono essere scelti esclusivamente tra professori universitari di ruolo, magistrati, anche in pensione o fuori ruolo, Avvocati dello Stato, avvocati del libero foro patrocinanti in Cassazione.
10. I regolamenti di giustizia federali devono prevedere le cause di astensione e di riconsunzione dei giudici.
11. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.

#### 15.7. Commissione di garanzia della giustizia sportiva

1. Le federazioni sportive con un settore professionistico istituiscono una Commissione di garanzia della giustizia sportiva. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da un numero compreso tra due e quattro componenti nominati a maggioranza di due terzi dal Consiglio federale. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
2. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva.
3. La Commissione:
  - a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi della giustizia sportiva;
  - b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di questi ultimi dei requisiti previsti dai relativi statuti alla carica di componente dei rispettivi organi di giustizia sportiva e indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
  - c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;

- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.
- 15.8. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate devono adeguare gli statuti ed i regolamenti ai Principi di Giustizia emanati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e, per quanto non espressamente previsto, ai principi del diritto processuale civile, penale e amministrativo.
- 15.9. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dovranno prevedere un rinvio automatico alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A..

## **16. Principio di etica sportiva**

1. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate dovranno prevedere un rinvio automatico al Codice di comportamento etico - sportivo emanato dal C.O.N.I..
2. È fatto divieto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate. I Regolamenti organici ed i Regolamenti di giustizia ne dovranno indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.